

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 23/2020 del 11 novembre 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

DECRETI “RISTORI” E “RISTORI BIS”: SOSPESI I VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI DI OTTOBRE, DI NOVEMBRE O DI ENTRAMBI I MESI ? URGE INTERVENTO CHIARIFICATORE

Si pensava di avere assistito alla peggiore tecnica legislativa nella successione dei decreti legge succedutisi durante l'emergenza, tuttora pesantemente in atto ma le norme emanate nel decreto 137/2020 (cd. decreto “ristori”) e nel decreto 149/2020 (cd. decreto “ristori bis”) dimostrano come al peggio non vi sia mai fine. A parte questo “vezzo” di dare un nome ai singoli interventi legislativi, quasi dovessero essere passi memorabili da portare a imperitura memoria della legislazione del nostro Paese e che meriterebbero ampie considerazioni sull'opportunità di verificare l'opportunità di trattamenti sanitari specifici agli autori, le norme in materia di **sospensione dei versamenti contributivi** contenute nei due decreti legge sono di difficilissima interpretazione.

È di oggi l'uscita di un articolo sul Sole 24 Ore (fonte sicuramente autorevole) dove gli stessi autori affermano (per carità di patria o, forse, per non crearsi nemici nei meandri ministeriali) come l'intervento legislativo sia “*un po' pasticciato*”.

DECRETO 137/2020 (CD. “RISTORI”)

Analizziamo le norme nel dettaglio, incominciando dall'art. 13 del DL 137/2020, che recita

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al

fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Da questa prima norma possiamo affermare che la sospensione dei termini di versamento riguarda:

1. i contributi previdenziali e i premi assicurativi
2. i versamenti **dovuti per la competenza di novembre 2020**, ossia i versamenti riferiti ai LUL di novembre 2020, in scadenza il **16.12.2020** (la terminologia adottata e l'esplicito riferimento al concetto tecnico di “competenza” porta a ritenere che l'unica interpretazione possibile sia quella di ritenere sospesi i versamenti con competenza novembre e scadenza di pagamento il 16.12.2020 anche se, con tale interpretazione, diventa difficile comprendere quali siano i premi INAIL sospesi, visto che il termine di pagamento della 4° rata dell'autoliquidazione scadrà il prossimo 16.11.2020)
3. i datori di lavoro con **sede operativa nel territorio italiano**, appartenenti ai **settori interessati dal DPCM 24.10.2020** (poi sostituito dal DPCM 3.11.2020 per cui si deve ritenere che il riferimento vada fatto a quest'ultimo atto regolamentare) che svolgono come **attività prevalente** una tra quelle elencate nell'allegato 1 del medesimo DL 137/2020

Il versamento potrà avvenire, senza sanzioni e interessi, in unica rata entro il 16.3.2021 o mediante rateazione fino a un massimo di 24 rate a partire dal 16.3.2021.

Si precisa, inoltre, che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateazione.

Una prima osservazione riguarda il fatto che la **sospensione dei termini di versamento riguarda solo i datori di lavoro la cui attività sia stata sospesa** per effetto del DPCM 24.10.2020 (oggi DPCM 3.11.2020) e non la generalità dei datori di lavoro che non sono stati interessati dalla sospensione.

Rientrano nelle **sospensioni decise dal DPCM 3.11.2020**, a titolo di esempio, le attività di:

- parchi tematici e di divertimento

- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente
- sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso
- le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

Nelle zone "arancioni" sono altresì sospese le attività di:

- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, con eccezione della sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

Nelle zone "rosse", infine, sono altresì sospese le attività:

- commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
- le attività inerenti servizi alla persona, con esclusione di lavanderie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri.

Con riferimento alle attività sospese, inoltre, l'attività prevalente deve essere compresa nell'elenco dei codici ATECO riportati nell'allegato 1 del citato decreto, che è stato a sua volta modificato dal DL 149/2020:

Codice ATECO
493210 - Trasporto con taxi
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000 - Alberghi
552010 - Villaggi turistici
552020 - Ostelli della gioventù
552030 - Rifugi di montagna
552040 - Colonie marine e montane
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011-Ristorazione con somministrazione
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030-Gelaterie e pasticcerie
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042-Ristorazione ambulante
561050-Ristorazione su treni e navi
562100-Catering per eventi, banqueting
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400-Attività di proiezione cinematografica
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000-Organizzazione di convegni e fiere
855209 - Altra formazione culturale
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}
931110-Gestione di stadi
931120-Gestione di piscine

931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca
931200-Attività di club sportivi
931300-Gestione di palestre
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999-Altre attività sportive nca
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930-Sale giochi e biliardi
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}
960420-Stabilimenti termali
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011-Attività di fotoreporter
742019-Altre attività di riprese fotografiche
855100-Corsi sportivi e ricreativi
855201-Corsi di danza
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110-Attività delle lavanderie industriali
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere
522130-Gestione di stazioni per autobus
931992-Attività delle guide alpine
743000-Traduzione e interpretariato
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100-Attività di biblioteche ed archivi
910200-Attività di musei
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi

Ne consegue che **solo le attività sospese** possono fruire della sospensione e **a condizione che il codice ATECO dell'attività prevalente** rientri nell'elenco di cui sopra.

A queste conclusioni si perviene attraverso una interpretazione letterale della norma che certo non brilla per tecnica legislativa e chiarezza espositiva.

DECRETO 149/2020 (CD. "RISTORI BIS")

A questo quadro normativo si aggiunge l'art. 11 del DL 149/2020 che recita:

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

L'interpretazione di questa norma e il suo coordinamento con l'art. 13 del DL 137/2020 sono impresa veramente molto ardua.

Il comma 1 fa espresso riferimento alla "sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'art. 13 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137" con due importanti modifiche:

- non si fa più riferimento ai premi INAIL
- si parla di versamenti "dovuti nel mese di novembre" e non si fa più riferimento alla "competenza" del mese di novembre.

Va evidenziato come il legislatori, nel fare riferimento alla sospensione prevista dal DL 137/2020 (e quindi riferita alla competenza di novembre, in scadenza il 16.12.2020) utilizzi la formulazione "si applica anche", con il che facendo presupporre che ci si trovi di fronte a una estensione della sospensione dei versamenti riferiti a novembre e da effettuarsi il 16.12.2020 a una platea parzialmente diversa di beneficiari, ossia coloro che hanno una attività che rientra nel citato allegato 1 ma che non rientrano nei provvedimenti di sospensione di cui al DPCM 3.11.2020. Per questa categoria di

beneficiari la sospensione non riguarderebbe i versamenti da effettuare all'INAIL.

Tuttavia, se il comma 1 volesse fare riferimento alla stessa sospensione disciplinata dal DL 137/2020, va evidenziato come sparisca il riferimento alla "competenza" di novembre, per cui non è chiaro se la norma innovi anche sul punto relativo al periodo di riferimento della sospensione oppure estenda la sospensione dei versamenti di competenza di novembre 2020 anche ai versamenti dovuti a novembre 2020 (quindi di competenza di ottobre 2020), di cui beneficerebbero tutti i datori di lavoro la cui attività rientri nell'allegato 1, più volte citato.

In sostanza, alla sospensione disciplinata dal DL 137/2020 si affiancherebbe una ulteriore fattispecie di sospensione caratterizzata da una minore estensione (sono esclusi i premi INAIL che in effetti sono dovuti nel mese di novembre, in cui va in pagamento la 4° rata della autoliquidazione), da un periodo di riferimento diverso (versamenti "dovuti" nel mese di novembre e non più "dovuti per la competenza" del mese di novembre) e per una platea di beneficiari sostanzialmente analoga al precedente decreto, visto che si fa riferimento all'allegato 1 del DL 149/2020 che ha sostituito l'allegato 1 del DL 137/2020, ma di fatto ampliata in quanto il riferimento è esclusivamente ai codici ATECO, senza più alcun rimando alle attività sospese dal DPCM 24.10.2020 (ora DPCM 3.11.2020)

Il comma 2, invece, sospende i versamenti "dovuti" a novembre 2020 (quindi competenza di ottobre in scadenza il 16.11.2020) a tutti i "datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto", ossia coloro che operano in una zona "rossa".

Per quello che riguarda il differimento dei contributi, si replica quanto previsto dal primo decreto, ossia pagamento senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16.3.2021 ovvero in un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16.3.2021.

Si precisa, inoltre, che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateazione.

CONCLUSIONI

I dubbi interpretativi riguardano, in sostanza, il comma 1 dell'art. 11 del DL 149/2020. Infatti, il comma 2 pacificamente introduce una sospensione dei versamenti di novembre 2020 (quindi di competenza ottobre 2020 e da effettuare entro il 16.11.2020) a tutti i datori di lavoro che si trovano nelle zone "rosse", a prescindere dall'effettiva sospensione dell'attività e dai relativi codici di attività.

Il comma 1, invece, potrebbe essere interpretato in due modi diversi:

1. estende la sospensione prevista per la competenza di novembre 2020 dal DL 137/2020 alla competenza di ottobre 2020 (con esclusione dei premi INAIL) per tutti i datori di lavoro che hanno una attività rientrante nei codici ATECO di cui all'allegato 1, a prescindere dall'effettiva sospensione dell'attività. In questo caso, visto

che i contributi di competenza ottobre 2020 sono già sospesi per i datori di lavoro che operano nelle zone "rosse" (comma 2 DL 149/2020), la sospensione dei versamenti da effettuare entro il 16.11.2020 interesserebbe i datori di lavoro che operano nelle zone "gialle" o "arancioni" in una della attività elencate nell'allegato 1

2. modifica implicitamente il DL 137/2020 nel senso che la sospensione prevista dal primo decreto "ristori" sarebbe in realtà riferita ai contributi da versare a novembre (e non di competenza di novembre) e sarebbe completa (INPS e INAIL) per i datori di lavoro le cui attività sono state sospese dal DPCM 3.11.2020 e i cui codici attività rientrano nell'allegato 1 o parziale (solo INPS) per i datori di lavoro che pur non essendo sospesi svolgono una attività ricompresa nei codici ATECO del citato allegato 1.

Il problema, allo stato, è privo di una soluzione univoca, in quanto la legge è stata scritta così male da poter legittimare ciascuna delle due possibili interpretazioni.

A parere di chi scrive (e non solo, visto che anche l'articolo apparso oggi su Il Sole 24 Ore è di questo orientamento), le sospensioni sarebbero addirittura tre ossia:

- ➔ **DL 137/2020:** contributi INPS e premi INAIL dovuti per la competenza di novembre 2020, in scadenza il 16.12.2020, da parte di datori di lavoro la cui attività sia stata sospesa dal DPCM 24.10.2020 (sostituito dal DPC 3.11.2020) e la cui attività principale rientra nell'allegato 1 del DL 137/2020 (come sostituito dal DL 149/2020)
- ➔ **DL 149/2020, comma 1:** contributi INPS da versare a novembre 2020 (quindi competenza ottobre 2020 in scadenza il 16.11.2020) da parte di datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dal citato allegato 1 del DL 149/2020 (non viene più richiesto che sia l'attività principale, per cui in presenza di più attività si intenderebbero sospesi solo i contributi dei lavoratori occupati nelle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato 1)
- ➔ **DL 149/2020, comma 2:** contributi INPS da versare a novembre 2020 (quindi competenza ottobre 2020 in scadenza il 16.11.2020) da parte dei datori di lavoro che hanno unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ossia nelle zone "rosse".

SI RESTA IN TREPIDANTE ATTESA DI UNA CIRCOLARE ESPLICATIVA CHE CHIARISCA QUESTE DISPOSIZIONI CERVELLOTICHE E SCRITTE MALISSIMO

